

REGOLAMENTO (UE) 2020/560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito dell'epidemia di COVID-19. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento, hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono stati costretti a rimanere in porto e i piscicoltori dovranno gettare o distruggere prodotti nelle prossime settimane.
- (2) Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dovrebbe poter sostenere misure specifiche fino al 31 dicembre 2020 per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure dovrebbero includere il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, comprese la pesca nelle acque interne e la pesca a piedi, e per determinate perdite economiche dei produttori dell'acquacoltura e delle imprese di trasformazione e nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che si tratti di conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Tali misure dovrebbero comprendere anche la concessione di capitale circolante ai produttori dell'acquacoltura e alle imprese di trasformazione e il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l'ammasso di prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La spesa per gli interventi finanziati nell'ambito di tali misure dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.
- (3) Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP nell'ambito della gestione concorrente dovrebbero essere ripartite in modo tale da garantire la determinazione di importi fissi per il controllo della pesca e per la raccolta di dati scientifici, garantendo che il 10 % di tali risorse sia utilizzato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19, e per la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche. Le altre risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziare dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.
- (4) Date le importanti conseguenze socioeconomiche dell'epidemia di COVID-19 e la necessità di immettere liquidità nell'economia, dovrebbe essere possibile sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla crisi dell'epidemia di COVID-19 con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

